



REFERENDUM #PERMIOFIGLIOSCELGOIO

QUESITO 1

Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2024 (rif. 24A06140)

- ➔ Chiesta abrogazione del decreto *Lorenzin* in diverse parti (commi 1, 1bis, 2 e 2bis dell'art. 1, e comma 1 dell'art. 5) ove si definiscono le vaccinazioni pediatriche “*obbligatorie*”, e le condotte di vaccinazione dei genitori dovute per “*obbligo*”, “*obblighi*” etc.
- ➔ Chiesta l'abrogazione del comma 4 dell'art. 1 nella parte in cui commina ai genitori di bambini da 0 a 16 anni di età la sanzione pecuniaria (multa da 100 a 500 euro) in caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art.1 del decreto *Lorenzin*.
- ➔ Chiesta l'abrogazione dell'art. 1 comma 1-ter non solo perché l'attività in essa descritta non è **mai** stata posta in essere dalle autorità sanitarie, ma anche perché in caso di abrogazione degli obblighi vaccinali all'esito del Referendum, non residuerebbe alcuno spazio per il Ministro della salute per **disporre la cessazione degli obblighi vaccinali già cessati** con il Referendum.
- ➔ Chiesta abrogazione integrale dell'art. 1 comma 3 che attribuisce la possibilità di esentare o differire la vaccinazione pediatrica **solo** a medici di medicina generale o a pediatri di libera scelta, e solo per “*accertato pericolo per la salute*” e in condizioni “*documentate*”, restituendo così al medico (**a qualsiasi medico**) la possibilità di decidere come **curare in “scienza e coscienza”**.
- ➔ Chiesta l'abrogazione dell'art. 4-bis comma 1 nella parte in cui inserisce nell'anagrafe nazionale vaccini anche coloro che **non** hanno rilasciato il consenso alla vaccinazione pediatrica e, cioè, coloro “*da sottoporre a vaccinazione*”.
- ➔ Chiesta l'abrogazione dell'art. 1 comma 6-ter nella parte in cui prevede l'attività di **monitoraggio** sul “*rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale*” come una risposta - punitiva; ritorsiva o impositiva - alla esitazione vaccinale e non come funzione da espletarsi **in ogni caso, sempre, continuamente**.

c.f. 93045250292
www.permiofiglioscelgoio.it
info@permiofiglioscelgoio.it



NORMA DI RISULTA

I tagli all'articolo 1 decreto *Lorenzin*

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono **obbligatorie e** gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.

1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì **obbligatorie e** gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella.

~~1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1 bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.~~

1-quater [omissis]... -1-quinquies. [omissis]...

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'~~obbligo della~~ relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie ~~all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo,~~ di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.



2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini **obbligatori**, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.

2-ter. [omissis]...

~~3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1 bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.~~

3-bis. [omissis]...

4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. ~~In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1 bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.~~

[5. omissis]- 6 [omissis]...- 6-bis. [omissis]

6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale e avvia le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste ~~per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione~~. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

I tagli all'articolo 4 bis decreto Lorenzin (Anagrafe nazionale vaccini)

1. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita presso il Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i



soggetti vaccinati ~~e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto,~~ nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.

2. [omissis]...- 3. [omissis]...- 4. [omissis]

Il tagli all'articolo 5 decreto Lorenzin (Disposizioni transitorie e finali)

Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ~~obbligatorie~~ può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ~~obbligatorie~~ deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dal presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, nonche' nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.